

STATUTO DEL “GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO POLISPORTIVA MONASTEROLO” ASD 2025

TITOLO I Denominazione – sede – durata

ART. 1 Sede e denominazione

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii., è costituito, con sede in Monasterolo del Castello via San Felice 9, un ente senza scopo di lucro che assume la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Monasterolo”, in breve anche “A.S.D. Polisportiva Monasterolo”.
2. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell’ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
3. La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
4. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
5. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.

6. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

ART. 2 Durata

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ART. 3 Scopo

L'Associazione non ha alcun fine di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021, ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione è apolitica e caratterizzata da una struttura democratica, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche sociali.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nella pratica sportiva delle discipline sopra indicate.

Nei limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa vigente, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale.

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari, con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

L'Associazione promuove l'inclusione sociale attraverso lo sport, anche in collaborazione con enti del terzo settore, istituti scolastici e amministrazioni pubbliche.

ART. 4 Oggetto

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:

- a) esercitare l'organizzazione e la gestione delle discipline sportive dilettantistiche riconosciute dall'Autorità di Governo delegata in materia di sport, che rientrano nei programmi tecnici adottati annualmente dal Consiglio Direttivo, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività;
- b) esercitare, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a), purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito

decreto.

Tali attività comprendono in particolare:

- la gestione e conduzione di beni immobili, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, da destinarsi all'esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a);
- l'intrattenimento di rapporti con gli istituti di credito e il compimento di atti utili per il perseguimento delle attività istituzionali, quali l'apertura e gestione di conti correnti bancari, la richiesta e contrazione di finanziamenti con relativa offerta di garanzie reali o personali;
- la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci, tesserati e, in occasione di eventi o manifestazioni temporanee, anche di terzi non associati, nel rispetto della normativa vigente;
- lo svolgimento di attività di carattere motorio-sportivo, ludico, associativo, ricreativo, culturale ed educativo;
- ogni altra attività compatibile con gli scopi dell'Associazione, anche di natura commerciale, individuata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

Associati

ART. 5 Associato

Il numero degli associati è illimitato.

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

ART. 6 Modalità di accesso

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, secondo le modalità e le indicazioni da esso stabilite, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro degli associati.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione tiene aggiornato il libro degli associati, nel quale sono annotati per ciascuno i dati anagrafici, la data di ammissione e, in caso, di recesso o esclusione.

Il libro degli associati è tenuto a cura del Consiglio Direttivo, in formato cartaceo o digitale, purché ne sia garantita la conservazione, l'aggiornamento e la possibilità di consultazione.

In caso di formato digitale, il file è archiviato in modo da assicurare l'integrità dei dati e l'identificabilità delle modifiche nel tempo.

In caso di diniego della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la decisione e comunicarla all'interessato entro 30 giorni.

ART. 7 Diritti e doveri associati

La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e alla modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- all'osservanza dello Statuto e delle direttive degli organismi sportivi riconosciuti dal CONI ai quali l'Associazione annualmente si affilia;
- al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti gli associati, e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali l'associato intenda volontariamente partecipare.

ART. 8 Quota associativa

L'ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali di cui al precedente articolo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.

La qualifica di associato si perde nei casi di recesso o di esclusione, secondo quanto previsto dal successivo Titolo IV.

ART. 9 Categorie associati

Il Consiglio Direttivo può deliberare la distinzione degli associati in diverse categorie, quali, a titolo esemplificativo, associati ordinari, giovani, onorari, sostenitori o benemeriti, definendone i diritti e gli obblighi, fermo restando che tutti gli associati maggiorenni godono degli stessi diritti, inclusi il diritto di voto e l'elettorato attivo e passivo, ad eccezione dei sostenitori o benemeriti, che non hanno diritto di voto ma possono contribuire economicamente o con altri mezzi al sostegno dell'Associazione.

TITOLO IV

Recesso - esclusione

ART. 10 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- a) recesso;
- b) esclusione;
- c) decesso.

ART. 11 Recesso

1. Le dimissioni da associato devono essere presentate al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata A/R, PEC, e-mail, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o altro sistema idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione.
2. Il recesso ha effetto immediato, salvo che l'associato abbia obbligazioni in corso nei confronti dell'Associazione, le quali dovranno essere adempiute prima della cancellazione dal libro degli associati.

ART. 12 Esclusione

L'esclusione dell'associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti di chi:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) si renda moroso del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a quello stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, e comunque non

inferiore a un mese dall'inizio dell'esercizio sociale;

c) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi o ai fini istituzionali dell'Associazione;

d) arrechi, in qualunque modo, danni gravi — anche morali — all'Associazione o ne comprometta il buon nome.

Il Consiglio Direttivo può inoltre, con deliberazione approvata da almeno due terzi dei suoi componenti, disporre la sospensione o la totale esenzione dal pagamento della quota associativa annuale per associati che versino in comprovate e gravi difficoltà economiche o situazioni personali di particolare rilievo.

ART. 13 Procedura di esclusione

Le deliberazioni in materia di esclusione devono essere motivate e comunicate all'associato mediante lettera raccomandata A/R, PEC, email o altro sistema idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.

L'associato escluso può, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere la convocazione dell'Assemblea per contestare il provvedimento.

L'esclusione diventa efficace con l'annotazione nel libro degli associati decorsi 20 giorni dall'invio della comunicazione, ovvero dopo la ratifica dell'Assemblea se convocata.

ART. 14 effetti del Recesso

Il recesso o l'esclusione non danno diritto alla restituzione delle quote associative o dei contributi versati, né a parte del patrimonio sociale.

L'associato receduto o escluso è comunque tenuto all'adempimento di eventuali obbligazioni già assunte nei confronti dell'Associazione.

TITOLO V

Risorse economiche - Patrimonio

ART. 15 Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali da:

- a) quote associative annuali;
- b) corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese a favore di associati e tesserati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubbliche, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni, conformi alle finalità istituzionali;
- f) proventi derivanti da eventuali attività diverse, di natura commerciale, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali e istituzionali, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2021;
- g) erogazioni liberali da parte di associati o di terzi;

h) altre entrate compatibili con la normativa vigente.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione.

Tale patrimonio non è mai distribuibile tra gli associati durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati:

- allo svolgimento delle attività istituzionali previste dal presente statuto; oppure
- all'incremento del patrimonio associativo.

ART. 16 Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale ha durata annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo diversa delibera dell'Assemblea costitutiva.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto, corredato dalla relazione di missione (ove prevista), deve evidenziare con chiarezza e trasparenza la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Nel caso in cui l'Associazione rediga il rendiconto in forma di rendiconto per cassa, il Consiglio Direttivo dovrà comunque documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2021, mediante apposita annotazione in calce al rendiconto stesso o nella relazione di missione.

ART. 17 – Gestione contabile e trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione contabile dell'Associazione secondo le disposizioni di legge e garantendo la completa tracciabilità delle operazioni.
2. I libri contabili, il libro degli associati e i verbali degli organi sociali devono essere conservati in modo sicuro e aggiornati, in formato cartaceo o digitale, garantendone integrità e accessibilità.
3. I documenti di rendiconto economico e finanziario, corredati dalla relazione di missione, sono messi a disposizione dei soci per la consultazione mediante esposizione su bacheca della sede associativa o, in alternativa, su bacheca pubblica autorizzata dal Comune per un periodo minimo di 15 giorni.
4. L'adozione di modalità digitali e specifiche procedure operative è definita dal Regolamento interno, che può essere aggiornato dal Consiglio Direttivo senza necessità di modifica statutaria.

TITOLO VI

Organi dell'associazione

ART. 18 Organi dell'Associazione

L'ordinamento interno dell'Associazione si fonda sui principi di democraticità, uguaglianza dei diritti e partecipazione effettiva di tutti gli associati.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea degli Associati;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. L'Organo di Controllo (monocratico o collegiale), se istituito dall'Assemblea.

ART. 19 Assemblea degli Associati

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e rappresenta la totalità degli associati.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale e non sottoposti a provvedimenti disciplinari hanno diritto di partecipare, di esprimere un voto e di farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può ricevere al massimo una delega.

ART. 20 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o dal segretario.

Può essere inoltre convocata su richiesta motivata di:

- almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, oppure
- almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione deve contenere:

- data, ora e luogo della prima e della seconda convocazione (entrambe possibili nella stessa giornata, purché la seconda avvenga almeno un'ora dopo la prima);
- ordine del giorno;
- modalità di partecipazione (in presenza o con strumenti telematici).

L'avviso deve essere comunicato almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante:

- posta elettronica, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o altro sistema idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione.
- pubblicazione sul sito o bacheca ufficiale dell'Associazione.

In casi di comprovata urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a 3 giorni, purché tutti gli aventi diritto siano informati in modo tracciabile.

ART. 21 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per:

1. approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
2. nominare o revocare il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
3. deliberare sui programmi annuali e pluriennali, sui regolamenti e sull'indirizzo generale dell'attività associativa;
4. nominare l'Organo di Controllo, se previsto;
5. deliberare su eventuali ammissioni, esclusioni e responsabilità dei componenti degli organi sociali;
6. trattare ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

ART. 22 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera su:

1. modifiche dello statuto sociale;
2. trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione;

3. devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;
4. altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di particolare rilevanza straordinaria.

ART. 23 Quorum costitutivi e deliberativi

Assemblea ordinaria:

- In prima convocazione è valida con la presenza (anche per delega) della maggioranza assoluta degli associati.
- In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi.

Assemblea straordinaria:

- In prima convocazione è valida con la presenza di almeno due terzi degli associati.
- In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
- Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi.

Scioglimento dell'Associazione:

- Occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o, se richiesto da almeno un terzo dei presenti, a scrutinio segreto.

ART. 24 Modalità di partecipazione e assemblee telematiche

Le assemblee possono svolgersi anche in modalità a distanza (audio/video collegamento), purché siano garantiti:

1. identificazione dei partecipanti;
2. possibilità di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione;
3. regolare verbalizzazione da parte del Segretario;
4. presenza, nello stesso luogo fisico, del Presidente e del Segretario per la sottoscrizione del verbale.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e conservati nel Libro delle Assemblee.

ART. 25 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

È composto da un minimo di 3 e un massimo di 15 membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati aventi diritto di voto.

Il Consiglio:

- elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere (le ultime due cariche possono coincidere);
dura in carica 4 anni, la stessa carica non può essere ricoperta per più di tre mandati consecutivi, salvo deroga dell'assemblea.
- delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
- si riunisce almeno due volte l'anno, o ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio Direttivo:

1. attua le deliberazioni dell'Assemblea;
2. predispone i bilanci preventivo e consuntivo;

3. delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
4. propone eventuali modifiche statutarie;
5. delibera su ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservato all'Assemblea;
6. nomina eventuali commissioni o gruppi di lavoro interni;
7. adotta provvedimenti disciplinari.

Tutte le riunioni devono essere verbalizzate e annotate nel Libro delle Adunanze del Consiglio Direttivo, firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 26 Dimissioni, decadenza e sostituzioni

Il Consiglio Direttivo decade:

1. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei membri;
2. per dimissioni o impedimento permanente del Presidente;
3. per mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea.

In caso di dimissioni o cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio può procedere per cooptazione fino alla successiva Assemblea, che ratifica o sostituisce i membri mancanti.

Fino alla nuova elezione, rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione il Presidente e i consiglieri non dimissionari.

ART. 27 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne coordina i lavori, firma gli atti e i verbali ufficiali, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni.

In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza, dal segretario.

Il Presidente può delegare specifiche funzioni a membri del Consiglio o a collaboratori esterni, con atto scritto e motivato.

ART. 27 bis Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, assumendone tutte le funzioni.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei registri sociali e la corrispondenza, custodisce l'archivio e i documenti dell'Associazione.

Il Tesoriere sovrintende alla gestione economica e finanziaria, cura la tenuta dei conti e dei registri contabili, predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.

In caso di assenza prolungata (oltre 60 giorni) del Segretario o del Tesoriere, il Consiglio Direttivo può nominare un sostituto temporaneo.

ART. 28 Organo di Controllo

Se istituito, l'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale e dura in carica 2 anni, rieleggibile.

È eletto dall'Assemblea e ha il compito di:

- vigilare sull'osservanza dello statuto e delle leggi;
- controllare la gestione economico-finanziaria e la regolare tenuta delle scritture contabili;

- redigere relazioni annuali ai bilanci;
- partecipare alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, senza diritto di voto.

L'Organo di Controllo è istituito obbligatoriamente nei casi previsti dall'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 36/2021.

ART. 29 Pubblicità e trasparenza degli atti

Tutti i verbali, i bilanci e i documenti rilevanti dell'Associazione devono essere resi disponibili agli associati almeno 3 giorni prima della loro approvazione, mediante:

- consultazione in sede;
- posta elettronica, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o altro sistema idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione.

Gli atti approvati devono essere archiviati in modo accessibile e conservati per almeno 10 anni.

TITOLO VII Dei volontari e dei Lavoratori

ART. 30 Lavoratori e volontari

L'Associazione può avvalersi di lavoratori subordinati, autonomi o di collaboratori coordinati e continuativi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 25 e seguenti del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, e non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto in occasione di attività svolte fuori dal territorio comunale di residenza.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, secondo la normativa vigente.

L'Associazione tiene un registro dei volontari, conservato nella forma indicata dal regolamento interno a cura del consiglio direttivo, nel quale sono riportati i dati anagrafici e le assicurazioni attive.

TITOLO VIII

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

ART. 31 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra i non associati, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

Completate le operazioni di liquidazione, estinte tutte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente di affiliazione sportiva e comunque ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 36/2021, a fini sportivi o in favore di un altro ente sportivo dilettantistico o di promozione sociale avente finalità analoghe.

ART. 32 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni del CONI e dell'Ente di Promozione Sportiva o Federazione a cui l'Associazione risulta affiliata.

Il presente Statuto, composto da n. 20 pagine, è stato approvato dall'Assemblea dei Soci fondatori in data 21/11/2025.

I Soci fondatori dichiarano di approvare integralmente il contenuto del presente Statuto e si impegnano a rispettarlo.

Firme dei Soci fondatori:

1. Cambianica Nicola (Presidente)
2. Giudici Mattia (Vice presidente)
3. Giudici Mirko (Segretario)
4. Cambianica Lanfranco
5. Facchinetti Maria
6. Finazzi Stefano
7. Freti Roberto
8. Giudici Gianbattista
9. Pettini Manuel
10. Pettini Michele
11. Zambetti PierFelice
12. Bellini Fabrizio (Socio Fondatore)
13. Castellazzi Sergio (socio fondatore)